

STUDIO LEGALE
AVV. ADRIANA CARRABINO
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Via Santangelo Fulci, 28
95127 Catania Tel. 095-381221
Email: adrianacarrabino@tiscali.

COPIA FUR
07/09/2012-56656 A
ADS(Catania)
Scadenza 11/10/2013
Udienza 22/10/2013

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO


RICORSO

Per la Prof.ssa PUGLISI GRAZIELLA, nata a Catania il 05-11-1972 ivi
residente in via Passo di Aci 41, C.F. PGL GZL72S 45C351L, elettivamente
domiciliata in Catania via Santangelo Fulci, 28 presso e nello studio
dell'avv. Adriana Carrabino, C.F.CRRDRN53D49C351M,
PEC:adriana.carrabino@pec.ordineavvocaticatania.it,
tel./fax 095381221, che sia congiuntamente che disgiuntamente agli Avvocati
Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC: waltermiceli@pecavvpa.it,
Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it,
la rappresenta e difende come da procura a margine

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona
del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Dirigente *pro
tempore*;

- RESISTENTI



NEI CONFRONTI DEL

AVVOCATURA dello STATO CATANIA
7 SET 2012 013786 / 12
Avv. _____

seguinte docente già individuato dall'ATP di BELLUNO, nell'anno scolastico 2009/2010, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente

1. AVANZO ELENA, nata a Rovigo il 19-02-1979 , C.F. VNZ LNE 79B59 A059E, classe di concorso A346 nominata sul sostegno AD02 con punti 72 in servizio presso l'I.S.I.S. Polo da Feltre in Belluno viale Mazzini 12

NEI CONFRONTI DEL

seguinte docente già individuato dall'ATP di BELLUNO, nell'anno scolastico 2010/2011, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente¹:

2. LOMBARDO TIZIANO n. il 07-01-1968 a Campi Salentina (Lecce) , C.F. LMBTZN68A07B506L in servizio presso l'I.S.I.S. Polo di Feltre, in Belluno viale Mazzini 12, nominato sul sostegno AD02 con punti 66

PREMESSA IN FATTO

La prof.ssa PUGLISI GRAZIELLA è una **docente precaria** che ha lavorato con contratti a tempo determinato(prodotti in atti) nell'anno scolastico 2008-2009 presso il Liceo classico Spedalieri di Catania; è abilitata all'insegnamento nelle classi di concorso A043, A050, A051, A052 ed inserita nell'elenco del sostegno area umanistica AD00 e AD02 per la scuola media e per la scuola di secondo grado.

La ricorrente, **nel biennio 2007/2009, era inserita nelle graduatorie a esaurimento** per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali **della provincia di Catania.**

La prof.ssa Puglisi Graziella, **in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011,** aveva maturato l'interesse, la volontà e

¹ Docente ultimo nominato per scorrimento della graduatoria del 2010, non beneficiario del diritto a concorrere alle assunzioni riservate agli invalidi civili.

l'intenzione di inserirsi con il proprio punteggio in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione e, in particolare, nella graduatoria provinciale di Belluno, elenco di sostegno AD02, con punti 106, che, non essendo satura, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo.

Dalla negazione del diritto al trasferimento provinciale della ricorrente, invero, ha preso l'abbrivio un'estenuante vicenda giudiziaria che ha visto il MIUR, per ben tre anni, sottrarsi pervicacemente all'esecuzione di innumerevoli provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa (per tutte, la sentenza n. 10809/08 del Tar Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011) e, soprattutto, a ben due sentenze della Corte Costituzionale (n. 41 del 9 febbraio 2011 n. 242 del 25 luglio 2011).

In particolare, come vedremo in seguito, il Giudice delle Leggi ha ripetutamente rilevato l'assoluta illegittimità delle barriere autarchiche alla mobilità dei docenti precari e, in tal guisa, ha progressivamente sgretolato la "linea gotica" attraverso cui si è ostinatamente tentato di attuare dei veri e propri "respingimenti" degli insegnanti provenienti da altre province.

E invero, la limitazione del diritto al trasferimento provinciale dei docenti precari è *ictu oculi* illegittima per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999;
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333;
VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004,
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;**
- **VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO
DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA
COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE;**

- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10809/08;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011;**

1. Il quadro normativo: art. 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, art. 1 della legge 20 agosto 2001 e art. 1, comma 6, della legge n. 124 del 03.05.1999.

Al fine di ricostruire il quadro normativo che regola la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che, in forza delle disposizioni di legge vigenti in tema di trasferimento da una graduatoria provinciale a un'altra, i docenti precari - fino all'adozione dei provvedimenti originariamente impugnati innanzi al TAR del Lazio - hanno sempre potuto contare sulla possibilità di **inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di precedente iscrizione senza subire alcuna penalizzazione.**

LA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce, infatti, che le graduatorie sono **periodicamente integrate con l'inserimento** dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, **e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.**

LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333, inoltre, all'art. 1, stabilisce che, nelle operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'**inserimento**, oltre ai **docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia**, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo [...].

In ossequio al chiaro dettato legislativo sopra riportato, **l'aggiornamento delle graduatorie è sempre avvenuto consentendo ai docenti di chiedere l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia.**

2. La nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008.

La nota prot. n. 5485, emanata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 marzo 2007, tuttavia, al punto 1), aveva disposto che nel biennio scolastico 2009/2011 i docenti avrebbero potuto trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce.

Avverso tale provvedimento, numerosi docenti, con il patrocinio degli scriventi procuratori, hanno proposto al TAR Lazio il ricorso R.G. n. 4629/2007.

I Giudici del Tar Lazio -Sede di Roma-, con SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008, hanno accolto il ricorso sopra citato precisando, in motivazione, che “[...] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica» e, di conseguenza, «non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie [...]” e che “[...] la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (...). La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1 [...]).”

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ricorso R.G. n. 1837/09, ha proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sopracitata sentenza n. 10809/2008 chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della stessa.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con ORDINANZA n. 1525/09 “[...] Ritenute *condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata*[...]” ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 10809/2008.

3. Il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e il ricorso al TAR del Lazio R.G. n. 5073/09.

La citata sentenza, tuttavia, non è stata eseguita dall'amministrazione scolastica la quale, con il successivo D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in questione, ha perpetuato ed aggravato lo stesso vizio di

legittimità censurato dal TAR Lazio attraverso la negazione in radice del diritto al trasferimento provinciale e la predisposizione di una modulistica che contemplava l'inserimento del personale docente in tre ulteriori province opzionali, rispetto a quella di provenienza, ma sempre "in posizione subordinata (in coda)"².

Il ricorrente, dunque, per effetto di tale provvedimento, è stato collocato in coda nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento (BELLUNO), così come in posizione subordinata a tutte le fasce è stata inserita nelle ulteriori due province aggiuntive che la modulistica ministeriale chiedeva di indicare nella domanda di aggiornamento delle graduatorie, con evidente negazione del diritto alla mobilità territoriale e violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria.

Non occorre spendere molte parole per evidenziare come la collocazione in coda della ricorrente abbia determinato l'evidente **negazione del diritto alla mobilità territoriale e la violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria**.

E infatti, mentre il divieto di trasferimento è stato posto in evidente violazione della normativa primaria che regola l'aggiornamento delle graduatorie (art. 1 della L. n. 333/2001 e art. 1, comma 6, della L. n. 124 del 03.05.1999 sopra richiamati), la collocazione in "coda" a tutte le fasce dei docenti che intendevano chiedere l'inserimento in una provincia diversa da quella di previa iscrizione, ha determinato la **mortificazione del principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che "[...] la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti [...]"** (SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008).

² Testualmente il D.M. 42/09 nelle sue stesse premesse mostra la consapevolezza in relazione alle pronunce del G.A. di cui si è detto circa l'illegittimità di introduzione del divieto di trasferimento e, allo stesso tempo, esprime la volontà di non tenerne alcun conto:

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08; RAVVISATA l'opportunità di concedere [...] per il biennio 2009/2011, ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata (in coda) rispetto al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati...."

Con ricorso R.G. n. 5073/09 e con successivi motivi aggiunti patrocinati dagli scriventi procuratori, il ricorrente – deducendo anzitutto la violazione della sentenza n. 10809/2008 e con ciò **MANIFESTANDO UNIVOCAMENTE LA MANCATA ACQUIESCENZA RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE IN CODA NELLA GRADUATORIA DI ASPIRATO TRASFERIMENTO** - ha, dunque, chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:

1. Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell'istanza d'iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, "[...] **viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia[...]**";
2. Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 12, comma 1, prevede che "[...] **In coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11[...]**";
3. Graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dal Dirigenti *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il VENETO e dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Provinciale, oggi Ambito Territoriale Provinciale, di BELLUNO **nelle parti in cui la suddetta graduatoria ha collocato la ricorrente in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42 dell'8 Aprile 2009;**

4. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011.

Il Ministro *pro tempore*, tuttavia, dopo l'emanazione dell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario *ad actus* per il trasferimento a pettine di numerosi ricorrenti, ha

manifestato inequivocabilmente la propria **volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito**, rendendo la seguente incredibile dichiarazione:

“l’ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell’appello già proposto dall’amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati, ha pronto un emendamento al Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar e di evitare il commissariamento”.

Dalle intenzioni ai fatti.

Nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il **d.l. 25 settembre 2009, n. 134**, contenente ***“Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010”***.

All’art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 – il **comma 4-ter**.

Con tale norma è stato disposto che “[...] la lettera c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l’inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime [...]”.

La norma ha altresì disposto che il **prossimo aggiornamento** delle graduatorie (cioè l’aggiornamento **valido nel biennio 2011/2013**), in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, sarebbe stato improntato al “[...] principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria [...]”.

in 1 altra provincia

Il TAR del Lazio, con **ORDINANZA N. 230/2010**, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24

novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

“[...] Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.

Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalorata la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento dell'autorità ministeriale che aveva omesso di adempiervi.

La formulazione della norma ulteriormente inverte la tesi, introducendo essa un implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, “con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento “a pettine”) per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale **l’inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma “dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime” (c.d. inserimento “in coda”)**.

Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione, mediante l'introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello jus novum.

Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

con l'art. 3, comma 1, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);

con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante – alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l'emanazione – una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo jus superveniens;

con l'art. 51, comma 1, perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza”;

con l'art. 97, comma 1, perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;

con l'art. 117, comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, che all'art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.

La CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 41/2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Ed invero, secondo il Giudice delle Leggi, il criterio dell'inserimento in coda (dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime), ha introdotto “[...] con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria [...]”.

Ha osservato ulteriormente la Corte che “[...] la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...]”

L'ULTERIORE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 25 LUGLIO 2011, a firma del presidente Quaranta, ha confermato, relativamente alle graduatorie degli insegnanti della Provincia di Trento, i principi sanciti nella sentenza n. 41/2011 sul diritto

costituzionalmente garantito alla mobilità del personale docente della scuola e all'assunzione per merito nella pubblica amministrazione.

Il CONSIGLIO DI STATO, infine, CON LA SENTENZA N. 2486 DEL 27 APRILE 2011, ha preso atto del contrasto delle tesi dell'amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l'effetto, **ha confermato in via definitiva la sentenza del TAR Lazio, III Sez. Bis, n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l'inserimento a "pettine" nella graduatoria di aspirato trasferimento secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti.**

5. L'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 3332/2009 e la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione

L'istanza cautelare di cui ricorso R.G. n. 5073/09 proposto dalla ricorrente innanzi al TAR del Lazio, invero, ha esposto le seguenti conclusioni: «[...] *VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ordinando che la collocazione dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, sia disposta "a pettine" ossia nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione*» [...];

L'istanza cautelare *de qua*, quanto al *periculum in mora*, è stata motivata nei seguenti termini: «[...] *I danni che potrebbero produrre i provvedimenti impugnati, invero, appaiono gravi e irreparabili. Appare, infatti, evidente che, per effetto dei provvedimenti impugnati, nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11 del D.M. 42/2009 saranno immessi in ruolo docenti con un punteggio inferiore e, quindi, meno titolati e con minore esperienza di servizio dei docenti oggi ricorrenti.*

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, con ordinanza sospensiva n. 3332/09 del del 14/07/2009, ha disposto in favore del ricorrente nei seguenti termini: «[...] *Avuto riguardo alla sentenza di questa Sezione n. 1089/2008 del 27 novembre 2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n.*

1525/20099), P.Q.M. accoglie la misura cautelare; La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti [...]"

Il Consiglio di Stato ha respinto l'atto d'appello proposto dal MIUR avverso la sopracitata ordinanza.

L'amministrazione resistente, in esecuzione della suddetta ordinanza, con **nota prot.n. AOODGPER. 14935**, in un primo momento ha ordinato agli Uffici Scolastici periferici di **inserire a pettine gli aventi titolo nelle graduatorie richieste, ossia posizionandoli secondo il rispettivo punteggio con le relative precedenze ai fini dell'accertamento del diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato.**

Nelle more della vigenza della norma di cui all'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, poi annullata per illegittimità costituzionale per effetto della sentenza n. 41 emanata dal Giudice delle Leggi in data 09 febbraio 2011, tuttavia il Ministero resistente **ha considerato tamquam non esset l'inserimento a pettine del ricorrente nelle graduatorie aggiuntive per cui è causa**, e, per l'effetto, negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, il Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Belluno ha disposto **immissioni in ruolo** per l'elenco di sostegno AD02 **di docenti con punteggi notevolmente più bassi** rispetto a quello della ricorrente.

Più precisamente:

- **In data 01.09.2009** il Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Belluno ha disposto n. 2 immissioni in ruolo per l'elenco di sostegno AD02 la prof.ssa Stragà, quale **destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR**. Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Belluno, nell'anno scolastico 2009/2010, **non ha** assunto a tempo indeterminato la Prof.ssa PUGLISI GRAZIELLA sebbene la stessa, con l'inserimento a pettine, disponendo di punti 106, si sarebbe collocata in posizione migliore della Prof.ssa STRAGA', (in possesso di punti 74) e, quindi, in posizione utile per esser individuato

dal MIUR quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009;

- **In data 01.09.2010** il Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Belluno ha disposto n. 1 immissioni in ruolo per l'elenco di sostegno AD02, individuando il prof. LOMBARDO TIZIANO, quale **destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR**. Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Belluno, nell'anno scolastico 2010/2011, non ha assunto a tempo indeterminato la Prof.ssa PUGLISI GRAZIELLA sebbene la stessa, con l'inserimento a pettine, disponendo di punti 106, si sarebbe collocato in posizione migliore del Prof. Lombardo, (in possesso di (punti 66) e, quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2010;

L'estenuante vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato l'ennesimo colpo di scena con la sentenza del Tar del Lazio n. 729/12 dichiarativa del **difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta materia**.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Catania, Sezione Lavoro, affinché vogli accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

- **previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione:**

a. del D.M. n. 42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori province rispetto a quella di previa iscrizione;

- b. delle graduatorie ad esaurimento dell'AT di Belluno relative al biennio 2009/2011, nella parte in cui la ricorrente è stato originariamente collocato in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza;
- c. ove ritenuto necessario per la tutela del diritto rivendicato in giudizio dalla prof.ssa degli atti di individuazione dei destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato in favore dei docenti evocati in giudizio nella qualità di controinteressati con punteggi inferiori rispetto a quello posseduto dal ricorrente
- **dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento "a pettine"**, ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Belluno, **con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011**, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e dunque ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
 - **ordinare e condannare le amministrazioni intinate, ciascuna per la propria competenza, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore del ricorrente, del diritto ad essere convocata per la formulazione della proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sulla base della propria collocazione a pettine nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Belluno con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011.**
 - **emanare tutti gli atti conseguenziali per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato sulla base della propria collocazione a pettine nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Belluno con decorrenza dall'anno scolastico....;**
 - **Adottare – soltanto se ritenute necessarie per la tutela del diritto rivendicato in giudizio dalla prof.ssa Puglisi Graziella – le pronunce risolutive dei contratti a tempo indeterminato in favore**

dei docenti evocati in giudizio nella qualità di controinteressati con punteggi inferiori rispetto a quello posseduto dal ricorrente, ai sensi e per gli effetti del **comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98** coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che “[...]i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale[...]”, nonché ai sensi dell'**art. 23, comma 5, del vigente CCNL del comparto Scuola**, a mente del quale “[...] è comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto [...]”

IN SUBORDINE, in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, nell'ipotesi in cui il MIUR manifestasse l'intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine - in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate - tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane

SI CHIEDE

- l'applicazione **erga omnes** del **comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98** coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che **“i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a**

disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale”.

E DI CONSEGUENZA

SI CHIEDE DI

- **estendere il contraddittorio con notifica per pubblici proclami** nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011;
- **ordinare al MIUR di inserire “a pettine” tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive** previste dall’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8.04.2009;
- **ordinare, in via istruttoria, all’USR resistente di esibire i documenti relativi all’accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009³;**
- **quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento** approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno,

³ Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l’inserimento a pettine dei ricorrenti, ma “con riserva” e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all’esito dell’iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.

documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009 con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;

- C. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitoli;
- D. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;
- E. Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte.

Si versano in atti i seguenti documenti:

CARTACEO: Graduatoria principale 2009/2011 pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Catania; Graduatoria di coda 2009/2011 pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Belluno; Graduatoria principale del 2009, pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Belluno; Elenchi pubblicati dall'Ufficio Scolastico di Belluno, con i nominativi dei docenti immessi in ruolo nell'anno 2009 e nell'anno 2010; Certificato di servizio e contratto del ricorrente;

COMPACT DISC: Nota MIUR Prot. n. 5485 del 19 marzo 2007; Sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008; Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09; Nota di trasmissione del D.M. n. 42/09; D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009; Ordinanza del Tar Lazio; Nota MIUR Prot. n. AOODGPER.09/10171/b/2 del 7 luglio 2009; Ordinanza collegiale del Tar Lazio n. 230/2010; Sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011; Sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2011; Sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011; Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011 di autorizzazione di diecimila immissioni in ruolo "retrodatate" per